

SERVIZIO SUPPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) del D.Lgs 50/2016 DI TEMPO PROLUNGATO PRESSO LE STRUTTURE PRESCOLASTICHE DEL LOTTO 1 RIFERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ POMERIDIANE ALL'INTERNO DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, RINNOVATO CON R.U.I.D. 128 DEL 05.08.2025 PERIODO 25/08/2025 - 25/08/2028

Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Art. 2 CORRISPETTIVO

Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 ONERI A CARICO

Art. 5 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO

Art. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art. 8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 9 REVISIONE PREZZO

Art. 10 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Art. 11 CONTINUITÀ/ INTERRUZIONE SERVIZI

Art. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 14 SICUREZZA

Art. 15 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Art. 16 DIPENDENTI P.A. DIVIETI

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

Art. 18 MODIFICHE E VARIANTI

Art. 19 INADEMPIMENTI E PENALI

Art. 20 RISOLUZIONI E RECESSO

Art. 21 OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 22 FORO COMPETENTE

Art. 23 EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI

Art. 24 AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI

Art. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la gestione del servizio integrativo di tempo prolungato nei seguenti nidi d'infanzia comunali:

NOME	INDIRIZZO	Q.TÀ SEZIONI	Q.TÀ BAMBINI
NIDO CERVI	VIA FUCINI 1	4	69
NIDO ARCOBALENO	VIA A. PATTI 9	4	69

Il presente affidamento avrà la durata di 9 mesi per ogni anno scolastico, con decorrenza dal mese di ottobre fino al 30 giugno dell'anno successivo per gli anni scolastici 2025/26-2026/27-2027/28.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

L'importo è stabilito nella cifra massima di € **150.862,32** oltre IVA se dovuta per l'intera durata del contratto e comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale e tiene conto del numero massimo stimato di figure docenti necessarie in base al rapporto adulto/bambino stabilito dalle normative vigenti e del costo medio orario indicato nelle tabelle del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo 2023-2025 siglato in data 14/06/2024, inquadramento C3/D1, riparametrato alle ore previste (16 settimanali per la prima figura e 12 per la seconda) ed i mesi effettivi di ingaggio.

ART. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dottor Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

ART. 4 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'affidatario s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

L'aggiudicatario dovrà assicurarsi della piena osservanza dei suddetti obblighi e condizioni verso il personale dipendente da parte delle ditte subappaltatrici, compresa la verifica dei periodici pagamenti dei rispettivi oneri retributivi e contributivi, affinché si faccia garante della correttezza e regolarità dell'attività imprenditoriale nello svolgimento del servizio.

ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione dello stesso. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, il subappalto è consentito nel massimo del 10% e per eventuali servizi accessori a quelli descritti.

La ditta che intende avvalersi del subappalto dovrà dichiararne l'intenzione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- Che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto
- Che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione
- Nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice
- che abbiano presentato istanza di avvalimento.

La cessione di credito è regolata dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio integrativo di tempo prolungato per ogni struttura sarà in capo all'aggiudicatario che ne curerà, sulla base delle indicazioni del presente capitolato ed in collaborazione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, gli aspetti organizzativi. Gli aspetti amministrativi e comunicativi con l'utenza, oltre che finanziari (emissione e riscossione diretta delle tariffe a carico delle famiglie) rimarranno in capo all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia.

Nello specifico il servizio di tempo prolungato all'interno di ogni singola struttura educativa sarà gestito da uno o più docenti nel rispetto dei termini di legge e dei parametri numerici educatore/bambino previsto per nidi e scuole d'infanzia (Cfr. Regione Emilia Romagna-requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia).

Il servizio di tempo prolungato prevede la presenza del personale educativo a partire dalle ore 15.30 per lo svolgimento delle attività preparatorie. Le attività con i bambini si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal mese di ottobre e per l'intera durata del calendario scolastico, fino al termine di giugno dell'anno successivo.

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del servizio (e quindi già computati nell'importo complessivo del servizio), tutti gli incontri necessari per la progettazione, la relazione con il personale comunale della struttura, con le famiglie e con il coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

La Ditta dovrà garantire l'erogazione del servizio frontale (dalle 15:30 alle 18:30) in modo continuativo e in conformità alle prescrizioni contrattuali, fermo restando gli incontri di cui sopra

che si svolgono fuori dall'orario frontale e verranno convenuti di volta in volta con il gruppo di lavoro della struttura di appartenenza.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia valuterà in base al numero degli iscritti l'attivazione e la modalità del servizio integrativo del tempo prolungato; a titolo indicativo di norma non viene attivato il servizio laddove il numero delle domande sia inferiore a 7.

Il corrispettivo a base di gara tiene conto del dato storico e del massimo di figure previste per far fronte al servizio come segue:

- 1° figura dalle 15:30 alle 18:30
- 2° figura dalle 16:00 alle 18:24.

Il canone mensile verrà riparametrato in base al numero delle figure effettivamente necessarie ed autorizzate dall'Istituzione in relazione al numero dei bambini iscritti e frequentanti.

Si precisa che qualora in corso d'anno venisse disattivato/o temporaneamente sospeso il servizio del tempo prolungato presso una o più sezioni causa ritiro/assenza della totalità dei bambini iscritti e frequentanti, l'Istituzione si impegna comunque a riconoscere all'aggiudicatario un corrispettivo pari al 30% dell'importo previsto per l'impiego della figura educativa che è tenuta a svolgere l'orario di servizio dalle 15:30 alle 18:30 nelle struttura interessata da tale variazione.

Relativamente al presente lotto il servizio di tempo prolungato è stato previsto di articolare il servizio come segue:

STRUTTURA	INDIRIZZO	N° FIGURE MASSIMO PREVISTO	ORARIO
NIDO ARCOBALENO	VIA FUCINI, 1	2	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 2 FIGURA DALLE 16 ALLE 18,24
NIDO CERVI	VIA A. PATTI 9	2	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 2 FIGURA DALLE 16 ALLE 18,24

6.2 COERENZA DEL CONTESTO EDUCATIVO

Il servizio di tempo prolungato si pone in continuità coi presupposti teorico-filosofici del progetto educativo 0-6 del Comune di Reggio Emilia, pur avendo una propria specificità rispetto alle organizzazioni e ai tempi del mattino. Gli insegnanti/educatori cambiano, quindi, il tempo prolungato ha in sé un'identità specifica nell'ambito della vita quotidiana di un nido/scuola ed è importante creare, poco alla volta, un senso di appartenenza al "gruppo del tempo prolungato".

L'insegnante/Educatore di tempo prolungato fa parte integrante del gruppo di lavoro e rappresenta un ponte tra le famiglie e le docenti del mattino e viceversa.

Al suo arrivo al nido/scuola deve raccogliere le dovute informazioni su ogni bambino: stato di salute, sonno, alimentazione ecc., ed esperienze vissute durante la mattinata.

Tali informazioni dovranno poi essere riferite ai genitori al momento della consegna insieme ad eventuali inviti ad incontri di sezione, riunioni dei Consigli Infanzia Città e ad altre occasioni partecipative rivolte alle famiglie.

L'insegnante del tempo prolungato partecipa ad una formazione annuale, i cui temi e tempi vengono specificati nel Progetto di formazione elaborato dal coordinamento pedagogico dell'istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia.

Tra i compiti del personale educativo incaricato del servizio oggetto del presente capitolato si evidenziano:

- Tenere aggiornato il registro delle presenze

Il registro delle presenze dei bambini del tempo prolungato, che si trova presso ogni nido e scuola, deve essere compilato e tenuto aggiornato quotidianamente. Il registro è conservato in originale in ogni struttura e a fine di ogni mese copia della mensilità appena terminata deve essere trasmessa all'Ufficio Rette dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

- Modulo orari di uscita

Il modulo è mensile e deve essere compilato quotidianamente riportando l'effettivo orario di uscita di ogni bambino.

Al termine di ogni mese è necessario inoltrare il modulo relativo alla mensilità appena conclusa all'Ufficio Rette dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

- Progettazione

Per la progettazione dei contesti didattici è necessario concordare con le insegnanti del mattino quali spazi all'interno del nido/scuola possono essere utilizzati dal servizio di tempo prolungato e dove è possibile reperire i materiali necessari. E' opportuno concordare anche la disponibilità di uno spazio specifico per contenere eventuali materiali a disposizione del servizio in oggetto.

È importante mantenere un aggiornamento costante rispetto ai percorsi progettuali realizzati durante il servizio ordinario per poi poter progettare, anche con una certa continuità, le attività pomeridiane. E' bene, quindi, in accordo con le insegnanti e compatibilmente con il monte ore a disposizione, partecipare ad alcune delle esperienze mattutine offrendo il proprio supporto operativo.

- Monte ore

Il monte ore previsto corrisponde ad almeno 1 ora/settimana, il suo utilizzo è dedicato ad incontri di formazione, riunioni di collettivo, eventi partecipativi con famiglie.

La gestione del monte ore va convenuta con la pedagoga e il gruppo di lavoro della struttura in cui si opera. Per l'avvio del servizio è richiesto che:

- il monte ore maturato nei mesi di ottobre e novembre (almeno 2 ore) venga utilizzato per un incontro di coordinamento da fissare nell'ultima settimana di settembre;

- un'altra quota oraria venga utilizzata nelle prime due settimane di ottobre, prevedendo la presenza delle insegnanti/educatrici anche al mattino.

- Procedure di sicurezza

In ogni nido e scuola è presente, e aggiornato ogni anno, il piano di sicurezza. E' importante prenderne visione per essere tempestivamente pronte, in caso di emergenza o delle prove biennali di evacuazione, ad accordare i propri gesti con quelli del personale presente nella struttura.

- Merenda

La distribuzione della merenda può essere supportata da un operatore scolastico presente in servizio se il numero di bambini lo richiede al fine di garantire sempre situazioni di sicurezza e controllo del gruppo.

È necessario controllare se sono previste diete speciali per i bambini frequentanti il servizio per somministrare gli alimenti in coerenza con eventuali esigenze alimentari sanitarie o etico-religiose.

- Saluto

E' necessario verificare che ogni persona, differente dal genitore, chi si reca in struttura per il ritiro di un bambino sia autorizzato. Il modulo di autorizzazione siglato dai genitori e i documenti di riconoscimento delle persone incaricate al ritiro sono a disposizione e consultabili dalle insegnanti/educatrici del servizio di tempo prolungato, archiviati in apposito raccoglitore.

Occorre salutare il genitore e il bambino con alcune brevi note sull'andamento della giornata.

- Riassetto Finale

Alla fine della giornata è importante lasciare l'ambiente utilizzato, sia interno che esterno, in ordine e pronto ad accogliere i bambini il mattino successivo.

ART. 7- PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

7.1 TIPOLOGIE

Personale educativo

Tali figure dovranno realizzare il servizio attraverso un approccio progettuale che comprenda la capacità di elaborare progetti a partire dall'osservazione dei contesti e in relazione alla didattica. Dovrà essere in grado di valorizzare le risorse dei soggetti e dei contesti, saper mettersi in relazione e prendersi cura dei percorsi individuali utilizzando strategie di lavoro idonee: attività a piccolo gruppo, uso dei differenti linguaggi espressivi, modalità esperienziali e laboratoriali, ecc..

Coordinatore

la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere, e indicare tempestivamente ai referenti dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia un coordinatore, che, oltre a quanto già richiesto per gli educatori/insegnanti, dovrà possedere provate capacità e attitudini alla progettazione educativa, al coordinamento di personale, alla conduzione di incontri e all'individuazione di strategie per la presa in carico e per la soluzione di difficoltà legate alla organizzazione e alla gestione sia del servizio che del personale.

7.2 TITOLI DI STUDIO

Il personale educativo dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

Per il profilo di Insegnante di scuola dell'infanzia:

- Diploma di Scuola o Istituto Magistrale, conseguito **entro l'anno scolastico 2001-2002; oppure**
- Laurea in **Scienze della Formazione Primaria** – indirizzo scuola dell'infanzia;
- Laurea magistrale a ciclo unico **LM-85 bis**, abilitante per la scuola dell'infanzia e primaria.

Per il profilo di Educatore di nido d'infanzia:

Ai sensi del **D. Lgs. 65/2017, art. 14 così come modificato dalla Legge 109/2025**, della **Delibera G.R. Emilia-Romagna n. 1564/2017**, e delle successive interpretazioni e modificazioni (MIUR

14176/2018, D.M. 378/2018), l'accesso è consentito esclusivamente a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:

A) Laurea triennale in 'Scienze dell'educazione e della formazione' (classe L-19) ad indirizzo specifico per educatori nei servizi per l'infanzia;

B) Laurea triennale in 'Scienze dell'educazione e della formazione' (classe L-19 del DM 509/99 o classe 18 del DM 270/04) in assenza di indirizzo specifico SOLO SE:

B1) l'immatricolazione è avvenuta entro l'anno accademico l'anno accademico 2018/2019;

C) Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85bis) integrata dal corso di specializzazione per complessivi 60 CFU ;

D) Laurea quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM-85bis) in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione SE l'immatricolazione è avvenuta entro l'anno accademico l'anno accademico 2018/2019.

Sono, inoltre, validi i seguenti titoli di studio SE CONSEGUITI entro l'anno accademico 2021/2022:

LAUREE MAGISTRALI/SPECIALISTICHE DI CUI ALLE CLASSI:

- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche
- LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
 - titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.

Titoli inferiori SE CONSEGUITI ENTRO IL 31.08.2015:

- diploma di Maturità magistrale
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
- diploma di Liceo delle scienze umane
- diploma di Liceo delle scienze sociali
- diploma di Dirigente di comunità'
- diploma di maturità di 'Tecnico dei servizi sociali' e di 'Assistente di comunità infantili'
- operatore servizi sociali/assistente per l'infanzia
- diploma di 'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio'
- Altri titoli equipollenti riconosciuti per legge.

DIPLOMI DI LAUREA DI CUI AL VECCHIO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO, PREVIGENTE AL DM 509/99, IN:

- Pedagogia
- Scienze dell'Educazione

• Scienze della formazione primaria

Titoli esteri: ammessi solo se riconosciuti equivalenti secondo la normativa italiana.

Attualmente non si rilevano indicazioni Ministeriali o normative che consentano di utilizzare studenti del corso di laurea L19 in supplenze e/o tirocini in deroga

Studenti di Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis)

Possono presentare MAD anche gli studenti iscritti al **3°, 4° o 5° anno**, che abbiano maturato:

- almeno **150 CFU** al 3° anno,
- almeno **200 CFU** al 4° anno,
- almeno **250 CFU** al 5° anno.

E' concessa la possibilità, in considerazione delle difficoltà legate all'attuale situazione relativa al possesso dei titoli di studio per la scuola d'infanzia, di svolgere il servizio indifferentemente nelle scuole e nei nidi, da parte di personale in possesso dei titoli previsti per il profilo da Educatore.

7.3 GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE EDUCATIVO

Stante la necessità di garantire la continuità del servizio la sostituzione del personale educativo assente è prevista sin dal primo giorno, anche se l'assenza è di un solo giorno.

Il personale educativo assente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura in cui opera e il proprio Coordinatore. L'aggiudicatario provvederà a fornire il nominativo del sostituto alla struttura di riferimento prima dell'orario di inizio del servizio.

7.4 OBBLIGHI E REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, di disponibilità alla collaborazione con i bambini e con le loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nei servizi, con i colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell'ambito delle attività del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna a garantire, per tutta la durata dell'appalto:

- la stabilità e la continuità dei docenti impegnati contenendo il più possibile il turnover;
- senza ulteriori oneri aggiuntivi, la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, ecc.) con personale in possesso degli stessi requisiti professionali e alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato per il personale educativo "di ruolo".

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha facoltà di richiedere, previa segnalazione circostanziata e tempestiva, motivando adeguatamente tale azione, l'allontanamento/la sostituzione in qualunque momento dei docenti che non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente progetto e fornirne aggiornamento tutte le volte che interverranno variazioni/integrazioni (producendo unitamente all'elenco, in caso di sostituzioni o integrazioni di personale, apposita documentazione probatoria del possesso dei requisiti richiesti nel presente progetto per tutto il personale educativo).

Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente affidamento, il personale educativo della Ditta aggiudicataria, o la stessa Ditta aggiudicataria, è libero di assumere incarichi

derivanti dalle stesse strutture nella/e quale/i opera o dalle stesse famiglie purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo condiviso e svolto nella scuola o nido e purché tali incarichi siano svolti in condizioni che non creino alcuna sovrapposizione, ambiguità o conflitto rispetto al lavoro eseguito per effetto e nell'ambito del presente affidamento e siano in linea con le normative sanitarie vigenti.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di vigilare su queste situazioni e sul rispetto di quanto appena enunciato e di comunicare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ciascuna di queste situazioni, qualora dovessero avvenire, prima di accettare l'incarico. La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di collaborare attivamente qualora l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia richieda chiarimenti o motivazioni per sostenere una possibile incompatibilità di eventuali incarichi con il progetto educativo e/o con il servizio in generale.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale da essa dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferite e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

Fermo restando quanto precede, la Ditta aggiudicataria si impegna a manlevare, tenere indenne e/o rimborsare in via di regresso all'Istituzione qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla L.381/91 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente articolo, ed in generale quelle relative al personale, trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

La Ditta aggiudicataria, ove l'Istituzione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia non la esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si impegna alla verifica complessiva della qualità del servizio prestato.

7.5 ALTRI OBBLIGHI

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'aggiudicatario si impegna a:

1. rispettare i principi fondanti, gli assunti e le metodologie pedagogiche dei progetti comunali sottesi ai servizi oggetto del presente appalto, affinché sia mantenuta la coerenza complessiva dei progetti stessi e non si rechi in alcun modo danno all'immagine dell'Ente e dei suoi servizi. L'appaltatore si assumerà qualsiasi responsabilità in relazione a inappropriate metodologie e operatività esonerando l'Ente da ogni onere e cagione che ne possa derivare;
2. collaborare con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nella progettualità, nel lavoro di rete, nella formazione, nell'autoformazione, rendendo disponibili, su richiesta dei referenti dell'Istituzione stessa materiali di lavoro e di documentazione utili per il confronto di esperienze e per la crescita condivisa del servizio in coerenza con le linee strategiche del servizio;
3. utilizzare i materiali documentativi elaborati nei servizi oggetto del presente affidamento sia autonomamente che in condivisione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia unicamente per scopi senza fini di lucro e per progettualità coerenti.
Affinché siano rispettati detti principi, oltre al rigoroso rispetto della normativa di tutela della Privacy, all'appaltatore è fatto obbligo prima dell'utilizzo di ottenere il nulla osta dell'Amministrazione che si riserva di verificarne l'effettivo uso.
4. consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia copia del materiale documentativo prodotto durante le progettazioni al fine di consentirne l'utilizzo per fini istituzionali, essendo gli stessi realizzati nella gestione di progetti di servizi comunali. Fatta salva, qualora ricorresse, la salvaguardia di specificità d'impresa, da motivare in modo circostanziato, il gestore non potrà opporre diniego in qualsiasi forma o modo.
5. monitorare i progetti e segnalare entro e non oltre 3 giorni lavorativi le eventuali problematiche all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
6. garantire una buona gestione dei locali e dei materiali messi a disposizione dall'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia
7. assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza
8. predisporre e consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia , al termine dell'anno scolastico, il verbale del *bilancio delle attività complessivamente svolte*, dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate.
9. garantire con utilizzo di mezzi propri lo svolgimento delle attività quotidiane ed in modo particolare delle attività di osservazione e documentazione (macchine fotografiche, pc portatili, proiettori, registratori, ecc.);
10. provvedere a tutte le spese legate a ragioni di servizio di tutto il personale impiegato nel servizio quali, ad esempio, trasferte, telefoni cellulari, quote di iscrizione a corsi di formazione, ecc..;
11. garantire, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo per il servizio ordinario dovuto, i dovuti passaggi di informazioni/consegne con o senza affiancamento in situazione, in tutti i casi di avvicendamento del personale.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a versare un canone mensile calcolato sull'importo a base di gara (oltre ad IVA, se dovuta, nella misura di legge che terrà conto del numero effettivo di figure impegnate nel servizio in rapporto alle ore effettivamente prestate. Il canone è da intendersi per 9 mensilità annuali (da ottobre a giugno di ogni anno)

In caso di disattivazione/temporanea sospensione del servizio, così come descritto all'art.6, causa ritiro/assenza della totalità degli iscritti il canone verrà proporzionalmente ridotto al 30% di una figura.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di specifiche fatture mensili, che dovranno contenere anche l'indicazione del CIG di riferimento, e previa verifica da parte dell'Istituzione.

La liquidazione verrà effettuata, di norma, entro trenta giorni fine mese data fattura, previa acquisizione d'ufficio, da parte dell'Istituzione e nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente, di D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16/bis della L.2/2009.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare mensilmente all'Istituzione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, la rendicontazione del servizio prestato e le relative fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**.....
- numero del buono d'ordine
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

ART. 9 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in ragione del servizio ad altissima densità di mano d'opera potrà essere operata, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di istruttoria condotta dal R.U.P., unicamente in caso di rinnovi contrattuali tenendo a riferimento le tabelle derivanti dall'applicazione dei "contratti collettivi di settore" comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI

Oltre a quanto già detto e a quanto previsto dalla normativa vigente, ora e durante tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria risponderà, in ogni caso e senza riserve né eccezioni né facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Reggio Emilia, direttamente e per tutta la durata del contratto, dei danni alle persone, animali o cose, nessuno escluso, qualunque ne sia la natura, la causa e l'entità, derivanti dall'espletamento dei servizi affidati di cui al presente appalto ovvero causati dagli operatori stessi, anche derivanti da comportamenti omissivi. Conseguentemente, tutte le responsabilità, civili e penali e tutti i danni, nessuno escluso, subiti da terzi o arrecati a persone, animali o cose a seguito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, anche solidale, a carico del Comune di Reggio Emilia.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti coperture assicurative:

il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
 - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 - committenza di lavori e servizi;
 - organizzazione di manifestazioni;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Concessionario o da esso detenuti;
 - danni a beni in consegna e/o custodia;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

ART. 11 – CONTINUITÀ ED INTERRUZIONE DEI SERVIZI

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Istituzione e a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i "servizi minimi" necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Istituzione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto al successivo articolo di competenza.

ART. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Istituzione si riserva di verificare, direttamente e/o attraverso propri incaricati in qualsiasi momento riterrà opportuno e senza obbligo di darne preavviso, il puntuale e corretto espletamento del servizio affidato con ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna.

In nessun caso il possesso e/o l'espletamento di tale facoltà deve essere invocato dalla Ditta aggiudicataria o dal personale impiegato nel servizio quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa Ditta aggiudicataria o dello stesso personale.

All'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia deve essere permessa la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato. Le eventuali verifiche riguardanti la documentazione saranno effettuate alla presenza dei responsabili della Ditta aggiudicataria.

Il Comune di Reggio Emilia nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, si riservano, inoltre, di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica del servizio, anche utilizzando questionari da somministrare agli utenti quali, ad esempio, indagini di customer satisfaction.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 14 – SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di essere in regola e ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

Alla documentazione di appalto sarà allegato il DUVRI ex art. 26 DLgs 81/08 con indicazione delle misure per prevenire e limitare i rischi interferenziali e i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, conseguentemente, i costi per la sicurezza per i rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento,00).

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per tutelare i lavoratori (D.P.I. etc...)

La ditta dovrà inoltre garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto PRIMO SOCCORSO per attività di tipo AZIENDE GRUPPO B (D.M. 308/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di ADDETTO ANTINCENDIO rilasciato ed aggiornato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609/96 e s.m.i. (con esame effettuato da parte del Comando Vigili del Fuoco) per luoghi di lavoro A RISCHIO MEDIO (CORSO DI TIPO B ALLEGATI IX e X D.M. 10/03/98).

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione qualsiasi variazione o rischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

ART. 15 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 16 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 17– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovest eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 – MODIFICHE E VARIANTI

E' facoltà dell'Istituzione richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con la Ditta

aggiudicataria e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 19– INADEMPIMENTO E PENALI

Fatto salvo quanto già detto in altri articoli, il servizio dovrà essere garantito nei termini previsti dal presente Progetto e dal contratto, di cui sarà parte integrante, indipendentemente da cause ostative di qualsiasi natura e circostanza.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, dove non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli art. 1453 e segg. del Codice Civile. Al verificarsi di inadempimenti e/o omissioni della Ditta aggiudicataria, l'Istituzione potrà applicare delle penali nella misura massima, riferita al complesso delle penalità rilevate, del 10% dell'importo contrattuale. Qualora gli inadempimenti e/o omissioni siano tali da comportare, complessivamente, il superamento di tale percentuale, l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta aggiudicataria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano di seguito alcune inadempimenti e/o omissioni commisurandole a penale, facendo salva la possibilità dell'Istituzione di applicare adeguate penali per ogni altra inadempienza e/o omissione rispetto a quanto previsto nel presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e riservandosi l'Istituzione, in ogni caso, la facoltà di agire comunque per il risarcimento pieno dei maggiori danni:

per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze	da € 150,00 a € 500,00
per ogni modifica, parziale e/o integrale, del servizio non motivata e/o non concordata e/o ingiustificata, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze	da € 150,00 a € 500,00
per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e/o dagli impegni assunti dalla Ditta in sede di offerta tecnica e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze	da € 150,00 a € 500,00

Per infrazioni di particolare gravità (esempio maltrattamenti, comportamenti offensivi, ecc.) e/o a seguito del ripetersi di infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo art.25, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopra descritte.

L'Azienda farà pervenire alla Ditta aggiudicataria per iscritto, a mezzo PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o su segnalazione, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro otto giorni di calendario dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione automatica e inappellabile delle sanzioni previste nel presente articolo.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni presentate al Coordinatore del servizio si intendono come presentate direttamente alla Ditta aggiudicataria.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento o rivalendosi su eventuali crediti della Ditta nonché sulla cauzione, senza obbligo di diffide o formalità di sorta. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Azienda saranno, quindi, notificati alla Ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo PEC.

ART. 20 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 21 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'osservanza delle disposizioni di Legge include per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di assolvere alle recenti disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs n.39 del 4/3/2014. In tal senso, la Ditta aggiudicataria dovrà, in

modo specifico, produrre all'Istituzione apposita dichiarazione di rispetto della normativa sia nella produzione della documentazione probatoria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sia prima della stipula del contratto sia ogni volta che dovessero esserci modifiche e/o avvicendamenti nell'elenco del personale adibito al servizio.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente progetto è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale e con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 24 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente progetto, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.